La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 18.3.2024
La Nuova Procedura Civile, 1, 2024
www.lanuovaproceduracivile.com
ANNO XII

Centro Studi
Diritto Avanzato
EDIZIONI
www.dirittoavanzato.it

Comitato scientifico:
*Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza)- Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione)* - Paolo **DI MARZIO** *(Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) – Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) – Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) – Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca **PROIETTI** (Magistrato) – Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) – Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).*

Udienza sostituita da note scritte: per sinteticità, non più di quattro pagine in formato A4

Si dispone che l'udienza sia sostituita da note scritte da redigersi nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità (non più di quattro pagine in formato A4, spazio 1,5, carattere 12), dirette unicamente a rappresentare le proprie istanze e conclusioni, da depositare nel termine perentorio delle ore 8.00 del medesimo giorno dell'udienza, riservato all'esito ogni provvedimento.

Tribunale Roma, sezione prima, decreto del 27.02.2024

...omissis....
Il Giudice dott.ssa Maria Teresa Moretti,
Fatto e diritto
ritenuto di dover disattendere la richiesta di emissione di un ordine di protezione avanzata dalla ricorrente atteso che le deduzioni della ricorrente in ordine alle condotte minatorie e di gelosia ossessiva non appaiono sostenute da sufficienti riscontri probatori;

considerato, infatti, che l'unico elemento a suffragio delle accuse della...L. nei confronti dell'ex compagno è rappresentato dalle sommarie informazioni testimoniali rilasciate dall'amica della ricorrente, L....., nell'ambito del procedimento penale incardinato nei confronti del.... per presunti maltrattamenti ai danni della .... Al riguardo, però, si rileva che l'informatrice non ha avuto percezione diretta delle presunte condotte ossessive e minatorie del resistente avendo la stessa reso dichiarazioni su circostanze a lei meramente riferite dalla ricorrente;
considerato, peraltro che la posizione della ... è apparsa del tutto incoerente, laddove, dopo aver dichiarato di aver soccorso l'amica si è resa irreperibile bloccando il contatto telefonico della...er ragioni che la ricorrente stessa ha dichiarato al curatore di ignorare (come riferito dal curatore speciale all'udienza del 11 settembre 2023);
aggiunto che le dichiarazioni accusatorie della ... - la quale ha rappresentato di essere stata aggredita con calci e pugni dal resistente in plurime occasioni, fin dall'inizio della loro relazione - appaiono in radicale contrasto con il tenore delle lettere che la stessa ha indirizzato al C. all'indomani della nascita della bambina, quando la relazione si protraeva già da oltre un anno, in cui il resistente viene definito dalla ricorrente con aggettivi quali "gnagnoso" e "coccolone" che appaiono poco compatibili con la riferita condizione di soggezione psicologica e paura dettata da protratti maltrattamenti, percosse, ingiurie;
ritenuto che, nella persistenza del conflitto tra i genitori e nel contrasto tra le contrapposte prospettazioni, appare necessario disporre un accertamento peritale sulla idoneità genitoriale delle parti;
ritenuto che, nelle more, vada disposto l'affidamento della figlia minore ai Servizi sociali territorialmente competenti, stante l'elevata conflittualità delle parti che rende allo stato impraticabile il regime dell'affido condiviso, dovendo rimettersi all'esito del deposito della CTU ogni diversa valutazione;
ritenuto, quanto alle modalità di frequentazione padre-figlia e disciplina delle visite del padre, che la ripresa degli incontri potrà avvenire con il supporto e supervisione dei Servizi Sociali, in forma protetta;
ritenuto che, tenuto conto della situazione di fatto e della tenera età della bambina, deve essere confermata la collocazione prevalente della minore presso la madre;
alla dimora prevalente presso la madre consegue l'assegnazione della casa coniugale in Roma, ...da cui il resistente dovrà allontanarsi entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, asportando i propri beni ed effetti personali;
quanto alle questioni patrimoniali, deve rilevarsi che:
la ricorrente: è proprietaria della ex casa familiare alla stessa assegnata; vive attualmente in una casa rifugio e non ha un'occupazione lavorativa;
il resistente ha dichiarato di percepire un reddito mensile netto di Euro 1.200-1.300 su quattrodici mensilità e di non disporre di beni immobili;
ritenuto che ogni questione inerente alla proprietà sostanziale della ex casa familiare dovrà formare oggetto di accertamento in separato giudizio trattandosi di questione estranea al presente procedimento;
ritenuto equo, visti i redditi delle parti, e le presumibili esigenze della figlia, un concorso del padre al mantenimento della figlia, convivente con la madre, in misura di Euro 300,00 mensili, con spese straordinarie a carico di entrambe le parti al 50 %; tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita della figlia, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN - a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste); rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco);

- le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori; in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le c.d. spese straordinarie "obbligatorie" (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate);
disattese le richieste di prove orali articolate dalle parti;
disattesa la domanda del resistente volta a disporre il test di paternità sulla minore ... non essendo formulata alcuna domanda di disconoscimento di paternità;
Pqm
RIGETTA la richiesta di emissione di un ordine di protezione formulata dalla parte ricorrente;
NOMINA quale C.T.U. il d..... :
assegna al C.T.U. nominato termine fino al 15 marzo 2024 per il deposito nel fascicolo telematico di una dichiarazione, munita di firma digitale, contenente il giuramento di cui all'art. 197 c.p.c. secondo la seguente formula: "giuro di bene e fedelmente adempiere all'incarico affidatomi al solo scopo di far conoscere al giudice la verità";
formula al c.t.u. i seguenti quesiti:
1. ricostruisca la storia delle parti e la vicenda separativa avendo cura di esplicitarne le ragioni;
2. verifichi le condizioni di vita della minore nel contesto abitativo, sociale e familiare dell'uno e dell'altro genitore;
3. accerti lo stato psicologico della minore e rilevi eventuali segni di disagio che possono essere compatibili con un trauma avendo cura di precisare se tali aspetti siano connessi, secondo un criterio di probabilità logica e razionale, ai fatti di violenza cui la minore potrebbe avere assistito;
4. accerti la capacità genitoriale delle parti, incentrando l'indagine sulla relazione genitore-minore, senza tener conto, soprattutto per la madre, del cd. criterio dell'accesso;
5. descriva il rapporto tra la minore e i genitori, avendo cura di evidenziare eventuali comportamenti disfunzionali, con un'analisi dei potenziali effetti negativi sulla minore;
6. valuti se la minore possa subire un pregiudizio dagli incontri con il padre, avendo cura di precisare se tali incontri possano proseguire e, in caso affermativo, con quali modalità;
7. acquisisca il consenso delle parti alla videoregistrazione dei colloqui organizzati in sede di operazioni peritali;
8. utilizzi, nell'espletamento delle operazioni peritali modalità che rispettino eventuali misure cautelari in atto e che neutralizzino il rischio di una cd. vittimizzazione secondaria (cfr. in particolare, artt. 18 e 56 della convenzione di Instanbul) tra cui, a esempio, sedute congiunte;
9. dia conto della partecipazione o meno dei consulenti di parte alle operazioni peritali e dell'adesione o dell'eventuale dissenso di costoro rispetto alle conclusioni assunte da esso C.T.U.; in caso di dissenso non generico dei consulenti di parte, ne esponga le motivazioni e le sottoponga a dettagliato vaglio critico;
10. riferisca ogni altro aspetto utile ai fini della decisione".
autorizza il CTU, ove ritenuto necessario, ad avvalersi di ausiliario per la somministrazione di test, il cui compenso, previo deposito di relativa fattura, verrà liquidato dal Giudice come spesa di CTU;
dispone che tutto il materiale audio/video sia prodotto in copia ai difensori delle parti alla consegna della bozza; una copia per il Giudice verrà depositata in Cancelleria, dopo l'invio del testo finale della consulenza;
invita il C.T.U. a comunicare alle parti, con il medesimo atto contenente il giuramento di cui sopra, il luogo e la data di inizio delle operazioni peritali;
- assegna alle parti termine sino al giorno prima dell'inizio delle operazioni peritali per la nomina di un eventuale C.T.P.;
- concede i seguenti termini: 1) al C.T.U. termine sino al 15 giugno 2024 per l'invio alle parti della bozza di relazione; 2) alle parti termine sino al 15 luglio 2024 per l'invio al C.T.U. di eventuali osservazioni delle parti; 3) al C.T.U. termine sino al 15 settembre 2024 per il deposito dell'elaborato finale contenente risposta alle eventuali osservazioni;
- dispone che, ove nel corso delle operazioni dovessero essere rilevate dal C.T.U. situazioni tali da richiedere l'urgente modifica del regime in atto, quest'ultimo lo segnali con immediatezza al Tribunale;
- liquida al C.T.U. l'acconto di Euro 2.000,00, a carico delle parti in solido;

- fissa per la verifica dell'esito della C.T.U. e conseguenti provvedimenti l'udienza del 14 otobre 2024

- dispone che la predetta udienza sia sostituita da note scritte da redigersi nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità (non più di quattro pagine in formato A4, spazio 1,5, carattere 12), dirette unicamente a rappresentare le proprie istanze e conclusioni, da depositare nel termine perentorio delle ore 8.00 del medesimo giorno dell'udienza, riservato all'esito ogni provvedimento.

decidendo in via provvisoria:

AFFIDA la minore ..... al responsabile del Servizio Sociale integrato M.....Capitale territorialmente competente;

DISPONE che la minore abbia collocazione prevalente presso l'abitazione della madre;

ASSEGNA la casa familiare in Roma, (...) di proprietà esclusiva della stessa; il resistente se ne dovrà allontanare entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, asportando i propri beni ed effetti personali;

DEMANDA al Servizio Sociale affidatario la ripresa degli incontri tra padre e figlia, in modalità protetta;

DETERMINA in Euro 300,00 (e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT) il contributo mensile dovuto d..... per il mantenimento della figlia minore, da corrispondere a L.... presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda

PONE a carico di entrambe le parti al 50% le spese straordinarie per la figlia con le specificazioni di cui in parte motiva;

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alle parti ai Servizi sociali competenti e al CTU.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2024.

Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2024.

www.LaNuovaProceduraCivile.com